

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Franco Estrangeros	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)

nella seduta del 28 aprile 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Mediante ricorso pervenuto il 19 luglio 2010 la ricorrente, nell'ambito del rapporto intrattenuto con la banca convenuta, lamenta *(i)* "gravi danni economici" derivanti da condotte riferite al direttore della filiale della banca convenuta integranti "errori tecnici ... di dimenticanza", "angherie personali". Tali condotte avrebbero impedito alla ricorrente di "lavorare con gli strumenti da noi richiesti e a noi garantiti nei confronti dei nostri fornitori". Lamenta altresì *(ii)* il "prelievo coatto di interessi dal nostro contro corrente non previsti da contratto alcuno ma decisi unilateralmente dal vicedirettore della stessa filiale". Al ricorso è allegato il reclamo del 5 maggio 2010 nel quale, con riferimento a quanto lamentato, **sub**



(i) dà atto della condotta del “Direttore di detta filiale” che “mi impedisce di ritirare gli effetti in scadenza a fine mese con qualsiasi forma di pagamento che non sia l’addebito diretto su un SBF oggi in scadenza ... Aggiungo che in data odierna mi costringe ad un ritiro per contanti delle riba fornitori, costrizione di per sé impensabile per un’azienda e contraria a qualsiasi procedura bancaria...”. Con riferimento a quanto lamentato **sub (ii)** chiede il rimborso di “un’indennità di scoperto pari a 78 giorni cioè dal 1.1.10 al 31.3.10 in virtù del fatto che il funzionario ... si è dimenticato di farmi rinnovare il fido al momento opportuno” e qualificando il suddetto addebito quale conseguenza di “un grave errore umano e non tecnico”. La ricorrente allega altresì l’estratto al 31 marzo 2010 del conto 2038/270334 sul quale risulta indicata un’indennità per sconfinamento, per l’ammontare di euro 2.040,00.

Con le controdeduzioni del 29 ottobre 2010 la banca, dando atto del fatto che il reclamo del 5 maggio 2010 allegato al ricorso era l’ultimo di 3 reclami (del 23 febbraio 2010, del 29 aprile 2010 e, quindi, del 5 maggio 2010), dava atto di aver risposto al primo reclamo con il riscontro del 26 aprile 2010 (che allega sub All. 2 banca) e di non aver riscontrato i successivi solleciti in quanto di “contenuto ... sostanzialmente analogo” al primo. Evidenziava, altresì, che tale riscontro, trasmesso per raccomandata a.r., non risultava essere stato ritirato dalla ricorrente essendo stato restituito alla banca per compiuta giacenza in data 12 giugno 2010.

Nelle controdeduzioni la banca riferisce altresì che, alla data delle controdeduzioni, “il rapporto di conto corrente presenta un debordo non autorizzato di euro 25.292,05”. Dà atto che la ricorrente godeva di un’apertura di credito (n. 00076986 del 30 ottobre 2009) con concessione di un fido per sconto di portafoglio commerciale rinnovato con scadenza 17.7.10, nonché un fido per anticipo fatture con validità sino al 31.12.09 (All. 3 banca). Quanto alle specifiche contestazioni dedotte dal ricorrente riferisce quanto segue. **Sub (i)** riferisce che l’esecuzione dei pagamenti solo per contanti “consente all’interessato di non avere giorni di indisponibilità delle somme e di non aggravare la propria posizione nei confronti dei terzi (tali somme, infatti, non transitando dal conto corrente, non possono essere tenute, dalla banca, a riduzione del debito in essere). Al riguardo la banca ha inteso facilitare il cliente e non ostacolarlo, come dallo stesso asserito”. **Sub (ii)** evidenzia che “il mancato rinnovo degli affidamenti sia derivato non da una dimenticanza, come asserito dal Cliente, bensì da una valutazione del merito creditizio; si rimarca altresì che in previsione della scadenza degli affidamenti medesimi il ricorrente avrebbe avuto l’obbligo contrattuale di costituire i fondi necessari al rientro dallo scoperto accumulato”. Con riferimento alla applicazione della indennità di scoperto per n. 78 giorni dal 1.1.2010 al 31.3.2010, riferisce che la medesima è regolarmente prevista nel Documento di Sintesi datato 18/09/2009 (All. 9 banca). Precisa tuttavia la banca, sempre nelle controdeduzioni, di aver “ritenuto di rimborsare la somma di euro 2.040,00 riferita all’indennità di Sconfinamento addebitata del primo trimestre 2010, sul rapporto di conto corrente n. 2038 270334, pur ribadendo la correttezza formale di quanto applicato”. Tale iniziativa viene riferita alla volontà della banca di “facilitare la definizione di un piano di rientro” con la ricorrente.

Ciò premesso la banca chiede dichiararsi “cessata la materia del contendere per la parte di ricorso riferita alla perdita lamentata in quanto, in via conciliativa, si è ritenuto di riscontrare positivamente la richiesta di rimborso della Società relativamente alla somma di euro 2.040,00”. Con riferimento alle ulteriori censure avanzate dalla ricorrente, chiede dichiararsi l’inaccogliibilità del ricorso “tenuto conto altresì che il ricorrente non ha offerto elementi utili a comprovare di aver subito un effettivo danno economico”.

Alle controdeduzioni della Banca è seguito un ulteriore scambio di note difensive, sia da parte della ricorrente che da parte della Banca.

DIRITTO

I contenuti delle domande avanzate dalla ricorrente, espressi nel ricorso in forma ampiamente generica, possono essere individuati anche grazie a quanto indicato dal ricorrente nel reclamo 5 maggio 2010, allegato al ricorso.

Attraverso tale attività interpretativa, è possibile individuare due distinte contestazioni della ricorrente:

- (i) da un lato, attraverso il generico riferimento ad *“errori”* ed *“angherie personali”* contenuti nel ricorso, la ricorrente si lamenta del fatto, specificato nel reclamo, che la banca resistente avrebbe impedito alla ricorrente di *“ritirare gli effetti in scadenza a fine mese con qualsiasi forma di pagamento che non sia l’addebito diretto su un SBF oggi in scadenza ... Aggiungo che in data odierna mi costringe ad un ritiro per contanti delle riba fornitori, costrizione di per sé impensabile per un’azienda e contraria a qualsiasi procedura bancaria...”*. Tale condotta della banca resistente viene posta dalla ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria. La ricorrente precisa infatti che tale condotta della banca avrebbe *“impedito di lavorare con gli strumenti da noi richiesti e a noi garantiti nei confronti dei nostri fornitori”* determinando il prodursi di *“gravi danni economici e di immagine”*.
- (ii) dall’altro, attraverso il generico riferimento al *“prelievo coatto di interessi dal nostro conto corrente non previsti da contratto”* contenuto nel ricorso, la ricorrente si lamenta, come indicato nel reclamo, dell’applicazione illegittima di *“un’indennità di scoperto pari a 78 giorni cioè dal 1.1.10 al 31.3.10”* indicata nell’estratto conto al 31 marzo 2010 sul presupposto *“che il funzionario ... si è dimenticato di farmi rinnovare il fido al momento opportuno”*.

Quanto a **sub (i)**, la domanda risarcitoria, così formulata dalla ricorrente, non appare suscettibile di accoglimento, e ciò nonostante la condotta contestata alla banca di imporre *“un ritiro per contanti delle riba fornitori”* (e da quest’ultima pacificamente ammessa nelle controdeduzioni), debba ritenersi illegittima. Se è vero che deve condividersi l’illegittimità della condotta della banca che non avrebbe potuto legittimamente impedire alla ricorrente l’esercizio di un diritto spettante in ragione della corretta esecuzione del rapporto di conto corrente e/o del rapporto di apertura di credito sottoscritto tra le parti (nel caso di specie il diritto a regolare in conto corrente un’anticipazione sbf mediante incasso di titoli), dall’altro non può il Collegio esimersi dal rilevare come la domanda risarcitoria fondata su tale condotta della banca sia del tutto sfornita di qualsivoglia elemento probatorio che documenti, anche solo in via presuntiva, la sussistenza di un effettivo danno economico o all’immagine subito dalla ricorrente. Al riguardo, in osservanza dei principi di cui all’art. 1223 cod. civ., applicabili nel procedimento avanti l’ABF, spetta alla parte che lamenta la sussistenza di un danno derivante da inadempimento imputato alla parte convenuta la prova dell’esistenza del medesimo (prima ancora della dimostrazione del quantum), nonché del nesso di causalità che lega l’inadempimento al danno medesimo.

In ogni caso, quanto sopra osservato circa l’illegittimità della condotta della banca di pretendere da parte della ricorrente il versamento in contanti, piuttosto che tramite la presentazione all’incasso di un titolo, ben può essere utilmente rilevato dal Collegio ai sensi del par. 4, sez. VI delle disposizioni Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che attribuisce al Collegio il potere di dare indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti. E’ evidente, infatti, che anche qualora la banca avesse inteso



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

favorire la ricorrente, come indicato nelle controdeduzioni, avrebbe dovuto prospettare alla ricorrente il regolamento in contanti quale mera facoltà, ma non avrebbe giammai potuto negare la propria disponibilità all'incasso di titoli regolarmente dalla medesima presentati.

Quanto a **sub (ii)**, il Collegio, prende atto dell'impegno assunto dalla banca al riaccredito sul conto corrente della ricorrente dell'ammontare pari ad euro 2.040,00, e cioè dell'ammontare pari all'addebito oggetto di contestazione (*"un'indennità di scoperto pari a 78 giorni cioè dal 1.1.10 al 31.3.10"*), siccome risultante dall'estratto conto al 31 marzo 2010 allegato dalla ricorrente medesima. Prende atto anche del fatto che tale riaccredito è già stato eseguito dalla banca al momento della presentazione delle controdeduzioni nelle quali si legge che la banca ha *"ritenuto di rimborsare la somma di euro 2.040,00 riferita all'indennità di Sconfinamento addebitata del primo trimestre 2010, sul rapporto di conto corrente n. 2038 270334"*. Per quanto occorra, in considerazione dell'iniziativa soddisfacente della banca della richiesta della ricorrente, si deve osservare come la scadenza al 31 dicembre 2009 dell'apertura di credito per anticipi fatture Italia di euro 30.000 risultasse espressamente indicata nel contratto di apertura di credito sottoscritto tra le parti il 30 ottobre 2009 (All. 3 banca) e che, pertanto, alla scadenza, venendo meno il fido, l'esposizione debitoria della ricorrente, sussistendone i presupposti quantitativi, giustificava l'applicazione dell'indennità di sconfinamento che è indicata nel contratto medesimo.

PQM

Il Collegio preso atto di quanto dichiarato dall'intermediario circa le restituzioni effettuate, non accoglie la parte residua del ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO